



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/11/SR03/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE  
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI MODIFICA DEL  
D.M. 26 LUGLIO 2017, N. 57167, RECANTE DISPOSIZIONI NAZIONALI  
PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 E DEL  
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 665/2014, SULLE CONDIZIONI  
D'UTILIZZO DELL'INDICAZIONE FACOLTATIVA DI QUALITÀ  
“PRODOTTO DI MONTAGNA”**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**

***Punto 3) Odg Conferenza Stato-Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa condizionata all'accoglimento delle modifiche al testo del decreto e all'allegato dello stesso di seguito riportate.

Roma, 2 febbraio 2022



# *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

***Decreto di modifica del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n.57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".***

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

**VISTO** il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del citato Regolamento (UE) n. 1151/2012 che ha istituito l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 6 del citato Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 che concede una deroga per le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013, per la macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse, per la spremitura dell'olio di oliva, prevedendo che gli stabilimenti possano essere situati al di fuori delle zone di montagna, purchè la distanza non sia superiore a 30 km;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".



# *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**VISTO**, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del citato Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017 inerente le deroghe, che prevede la facoltà di deroga per effettuare le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione purchè gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza dal confine amministrativo della zona di montagna non superiore a 10 km, secondo il criterio definito nell'allegato 1 del decreto in argomento.

**CONSIDERATO** che i vincoli stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 si sono rivelati troppo restrittivi per il settore a causa della scarsa disponibilità di impianti di trasformazione adeguati nelle zone di montagna che ha reso difficoltosa e non adeguatamente redditizia la trasformazione del latte;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno modificare il limite di 10 km al limite massimo di 30 km quale distanza degli impianti di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero caseari dal confine amministrativo della zona di montagna per l'esercizio della facoltà di deroga di cui sopra,

**ACQUISITA** l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del XX XX 2021.

## **DECRETA**

### *Articolo 1*

*L'articolo 3, ~~comma 3~~, del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017 n.57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" è così modificato*

*1. al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:*

*"c) trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013"*

*2. il comma 2 è soppresso*

*3. ~~La deroga può essere richiesta purchè gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza dal confine amministrativo della zona di montagna non superiore a 30 km, secondo il criterio definito nell'allegato 1 del presente decreto.~~*



# *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

*3. al comma 3. Sono soppresse le parole "di cui ai precedenti commi 1 e 2"*

## **Articolo 2**

L'allegato 1 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017 n.57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di Controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL MINISTRO

**ALLEGATO 1**

\*Alla Regione / Provincia Autonoma

---

---

**Comunicazione per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. delegato n. 665/2014 e del Decreto Ministeriale del 28.07.2017 n. 57167**

Il/La sottoscritto/a\* ....., rappresentante legale dell'azienda ....., in qualità di **produttore** e/o **trasformatore**, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167, comunica a codesta Regione l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" a partire dal .....

**RIFERIMENTI AZIENDALI**

**Ragione sociale:** .....

**CUAA/Partita Iva:** .....

**Indirizzo:** .....

**Telefono e fax:** .....

**E-mail – PEC e Sito internet:** .....

**Ragione sociale e indirizzo dell'eventuale sito di trasformazione (se diverso da quello principale):** .....  
.....

**Telefono e fax:** .....

**Categoria di prodotti aziendali interessati dall'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna":**  
.....

**Appartenenti ad una o più delle seguenti filiere:**

- *Filiera carni fresche*
- *Filiera carni trasformate*
- *Filiera latte e prodotti caseari*
- *Filiera uova*
- *Filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati*
- *Filiera ortofrutticoli e cereali trasformati*
- *Filiera apistica*
- *Filiera oli e grassi*

Dichiara inoltre che le operazioni di:

- **macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse o di spremitura dell'olio di oliva o trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari**

- hanno luogo in zona di montagna (di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167);
- hanno luogo al di fuori della zona di montagna con una distanza dalla zona di montagna non superiore a 30 km misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna;

~~— trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari~~

- ~~hanno luogo in zona di montagna (di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167);~~
- ~~hanno luogo al di fuori delle zone di montagna, con una distanza non superiore a 10 km misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna.~~

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nella presente scheda corrispondono all'effettiva situazione aziendale esistente alla data odierna.

Luogo e data

Firma

Si allega copia della carta di identità o di altro documento valido

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

\* Gli operatori che effettuano la vendita diretta di latte e prodotti lattiero-caseari, carni fresche o trasformate, prodotti ortofrutticoli e cereali non trasformati e trasformati e uova, sono tenuti ad inviare la comunicazione di cui al presente allegato alla Regione ove è situato l'allevamento o l'azienda di produzione dei prodotti di montagna o lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti.

\*\* L'operatore la cui azienda ricade territorialmente in più Regioni o Province autonome dovrà indirizzare il presente modulo alla Regione o Provincia autonoma in cui ha depositato il fascicolo aziendale.